

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDINETTI, CARELLI, PIASENTI, ZACCARI**
e **ANGELILLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1964

Concessione di un assegno straordinario a vita
agli ex combattenti ultrasessantenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — La concessione di un assegno straordinario a vita, espressione della riconoscenza nazionale, a favore degli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età o, precedentemente se inabili a proficuo lavoro, è un problema di carattere morale, umano e sociale che è stato già prospettato al Parlamento italiano nel corso delle passate legislature; problema che, per un complesso di motivi che non è nostro compito analizzare in questa sede, non ha però trovato ancora la necessaria soluzione.

È quindi indispensabile, nel riproporre alla vostra attenzione un provvedimento legislativo che riprende un così importante argomento, far rilevare come il tempo fin qui trascorso imponga sollecite e favorevoli determinazioni risolutive.

La pensione agli ex combattenti non è infatti un beneficio economico che possa far pensare ad una eccezionale liberalità richiesta soltanto allo Stato italiano; possiamo invece affermare che il nostro Paese è finora in ritardo rispetto a numerose altre Nazioni europee ed extraeuropee, per quanto attiene ad ogni espressione di tangibile riconoscenza nei riguardi di coloro

che per il bene comune si sono sacrificati durante le guerre.

Con il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione si chiede pertanto il riconoscimento del diritto ad un trattamento pensionistico a carattere previdenziale per i vecchi superstiti delle guerre recenti e passate, perdute e vittoriose, tutte combattute in nome della Patria con il sacrificio delle forze migliori e dei più begli anni della gioventù.

Le limitazioni stabilite corrispondenti all'età e al reddito, consentono, peraltro, di circoscrivere i possibili beneficiari del provvedimento, in un numero che, pur se non ridotto, sarà tuttavia riferito esclusivamente a coloro che, per meriti acquisiti quali autentici ex combattenti e per stato di comprovato, effettivo bisogno, sono senz'altro meritevoli della considerazione e dell'aiuto economico proposto, da parte dello Stato.

E ciò, indipendentemente dalle benemerenze combattentistiche, anche per evidenti motivi di ordine sociale ed equitativo.

L'approvazione del presente disegno di legge consentirà infatti alla Nazione di dimostrare che la comunità non ha dimenticato

cato i combattenti di tutte le guerre che in ogni settore operativo, dalla Libia al Carso, dalle steppe russe ai deserti africani, in aria e in mare, hanno sempre tenuto alto il nome dell'Italia compiendo il loro dovere di soldati; e consentirà altresì di dimostrare quella sensibile sollecitudine

che tali benemeriti cittadini hanno ben meritato, assicurando loro un beneficio di profondo significato morale che mentre eviterà ai medesimi di ricorrere ancora alla pubblica assistenza, sarà, nel contempo, apportatore di quella serenità fin qui inutilmente attesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore di coloro i quali abbiano prestato servizio nelle Forze Armate durante tutte le guerre, dalla campagna libica del 1911-12 fino al conflitto mondiale 1940-45 è concesso, su domanda, un assegno mensile straordinario a vita pari alla pensione minima erogata per la vecchiaia, invalidità e superstiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

L'assegno di cui al precedente articolo viene attribuito dal Ministero della difesa, agli aventi diritto, previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) possesso del foglio matricolare a dimostrazione della qualifica di ex combattente;
- b) aver compiuto il 60° anno di età o essere inabile a qualsiasi proficuo lavoro;
- c) non sussistano redditi propri, per qualsiasi titolo, superiori a lire 400.000 annue con esclusione, da tale computo, delle pensioni di guerra sia dirette che indirette.

Art. 3.

A favore degli aventi diritto al trattamento di cui alla presente legge è concessa

una indennità speciale annua pari all'importo dell'assegno mensile percepito.

Tale indennità è corrisposta in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno.

Art. 4.

In caso di morte dell'ex combattente in godimento dell'assegno di cui all'articolo 1 della presente legge, tale beneficio spetta ai superstiti secondo le norme vigenti per la reversibilità delle pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 5.

Per la liquidazione, il pagamento degli assegni, i ricorsi e ogni altra applicazione della presente legge, saranno adottate le norme stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con note di variazione al bilancio per il Tesoro.